



Comune di Eboli

IL SINDACO

Comune di Eboli
Protocollo: 18858 del 22/04/2020
Titolario: 02 - Fascicolo:

Ordinanza n. 130 del 22.04.2020

Oggetto: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ATTIVITA' E SERVIZI RISTORAZIONE, ATTIVITA' COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARTA, CARTONE, CARTOLERIA E LIBRI.

IL SINDACO

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio comunale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che all'art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19), comma 1 dispone "1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus"; e al comma 2 prevede le misure che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, e, tra queste: "u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti; ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico; ; gg) previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale";

Considerato che:

- sulla base dei dati dell'Unità di Crisi regionale risultano in corso già da alcune settimane su tutto il territorio della regione graduati e progressivi miglioramenti della situazione epidemiologica in atto;
- l'Unità di crisi regionale si avvale di strumenti scientificamente validati per effettuare analisi previsionali finalizzate a comprendere l'andamento dell'infezione COVID-19 sul territorio regionale, attraverso algoritmi dedicati e validati presso strutture universitarie, secondo un'analisi previsionale di forecast mediante algoritmi basati su "exponential smoothing method" e "machine learning";
- l'Unità di Crisi regionale ha rappresentato che, alla graduale ripresa delle attività e della conseguenziale mobilità sul territorio, occorre affiancare adeguate misure precauzionali, a tutela degli operatori e degli utenti, volte ad assicurare il necessario distanziamento sociale a tutela della salute pubblica ed ha, all'uopo, redatto apposito protocollo di sicurezza, dando priorità alle attività, tra quelle ad oggi consentite dal DPCM 10 aprile 2020, ritenute, per le loro caratteristiche intrinseche, a minore rischio di contagio e, pertanto, suscettibili di apertura;

Vista l'Ordinanza del Governatore della Regione Campania n. 37 del 22.04.2020 che stabilisce, tra l'altro, quanto segue: "1. Con decorrenza dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti e fatta salva ogni ulteriore disposizione in considerazione dell'evoluzione della situazione epidemica,....., su tutto il territorio regionale:

- a) sono consentite le attività e i servizi di ristorazione - fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie- esclusivamente, quanto ai bar e alla pasticceria, dalle ore 7,00

C/so Matteo Ripa n. 49
84025 Eboli - SA
Tel. 0828/328211

scocoza.staff@comune.eboli.sa.it

pec comune@pec.comune.eboli.sa.it



Comune di Eboli

IL SINDACO

alle ore 14,00, gli altri esclusivamente dalle ore 16,00 alle ore 22,00, per tutti con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e salvo l'obbligo di attenersi alle prescrizioni di cui al successivo punto 2;

b) sono consentite le attività di commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, cartoleria e libri, esclusivamente dalle ore 8,00 alle ore 14,00, con raccomandazione di adottare misure organizzative atte a promuovere la modalità di vendita con prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio, salvo l'obbligo di attenersi alle prescrizioni di cui al successivo punto 2.

2. E' fatto obbligo, per gli esercenti e gli operatori impegnati nelle attività di cui al precedente punto 1 e per gli utenti, di osservare le misure di sicurezza e precauzionali prescritte nel protocollo allegato sub A al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale";

Atteso che si rende necessaria la sanificazione dei locali ove si svolgono le attività richiamate nella ordinanza del Governatore della Regione Campania n. 37 del 22.04.2020, al fine di garantire la salute pubblica e lo svolgimento delle attività indicate nella stessa in assoluta sicurezza;

Visti:

- l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa

1. che per le attività interessate dall'ordinanza della Regione Campania n. 37 - attività e i servizi di ristorazione, attività di commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, cartoleria e libri, sia consentito l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di pulizia e sanificazione nonché attività conservative e di manutenzione, utili o necessarie alla prevista ripresa dell'attività lavorativa del giorno 27/4/2020.

2. Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune;
3. la presente ordinanza è trasmessa:
- o al Governatore della Regione Campania;
 - o al Prefetto di Salerno;
 - o al Responsabile dell'Area Polizia Municipale;
 - o alla Stazione dei Carabinieri di Eboli;
 - o alla Guardia di Finanza - sede di Eboli.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
Massimo Cariello



C/so Matteo Ripa n. 49
84025 Eboli - SA
Tel. 0828/328211
scocozza.staff@comune.eboli.sa.it

pec_comune@pec.comune.eboli.sa.it